



*Ente Parco Nazionale Appennino Lucano
Val d'Agri Lagonegrese*



**PRIME INDICAZIONI IN MATERIA DI PESCA NELLE ACQUE DEL
PARCO NAZIONALE DELL'APPENNINO LUCANO VAL D'AGRI
LAGONEGRESE**

(Disposizioni approvate con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 010 del 29 gennaio 2016)

copia conforme all'originale
Il Direttore
F.to Arch. Vincenzo Fogliano



Art. 1 Località di pesca

L'esercizio della pesca sportiva nelle acque ricadenti nel territorio del Parco è consentito, previa autorizzazione dell'Ente Parco, esclusivamente nella Zona 2 e 3 di cui all'art. 1, dell'allegato A del Decreto Istitutivo dell'Ente Parco Nazionale dell'Appennino Lucano Val d'Agri Lagonegrese dell'8 dicembre 2007.

Art. 2 Autorizzazione

L'autorizzazione di cui all'articolo precedente può essere rilasciata a chi sia già in possesso di valida licenza per la pesca nelle acque dolci rilasciata dalle competenti autorità. Essa è strettamente personale, deve riportare le complete generalità del titolare e il periodo di efficacia. L'autorizzazione è rilasciata previo pagamento dei diritti stabiliti all'art. 9 della presente direttiva. Nel caso di manifestazioni sportive l'autorizzazione sarà rilasciata alle Associazioni Ittiche organizzatrici, previa presentazione dell'elenco nominativo dei partecipanti. Qualora dovessero prendere parte alle manifestazioni, pescatori non inclusi nell'elenco presentato, l'Ente prende atto dell'elenco nominativo aggiornato verificando che sia stato effettuato il pagamento della quota d'iscrizione.

Art. 3 Tempi di pesca

La pesca nelle acque ricadenti nel territorio del Parco è consentita nei tempi e modi previsti dal "Piano Ittico Regionale" approvato con D.C.R. n. 813 dell'11 maggio 2004.

Art. 4 Metodi di pesca

Nelle acque ricadenti nel territorio del Parco è consentita esclusivamente la pesca secondo i metodi di seguito riportati:

1. L'unico attrezzo per la cattura dei pesci il cui utilizzo è consentito nelle acque ricadenti nel territorio del Parco è la canna da pesca.
2. La pesca può essere esercitata con non più di una canna con lenza, con o senza mulinello.
3. È consentito l'utilizzo di un solo amo che può terminare con un solo dardo, sprovvisto di ardiglione.
4. È vietato l'uso di ami o esche artificiali o imitazioni di animali acquatici, provvisti di più dardi.
5. È vietata qualsiasi forma di pasturazione, l'uso di uova di salmone o di sangue solido o liquido e l'utilizzo di pesci e gamberi; l'uso come esca delle larve di mosca carnaria (bigattino), di uova di salmone o di sangue solido o liquido e l'utilizzo di pesci e gamberi o delle interiora di animali.
6. E' consentito esclusivamente l'uso di esche naturali diverse da quelle sopra indicate ed artificiali, del cucchiaino, della mosca e del verme.
7. È vietato l'uso di reti, tramagli e attrezzature similari.
8. E' vietata la pesca con le mani, la pesca subacquea e la pesca in acque ghiacciate.
9. E' vietata la pesca con sostanze tossiche, anestetiche, esplosive.



10. E' consentita il trattenimento dei capi pescati durante le gare di pesca sportiva con finalità competitive, per il tempo strettamente necessario richiesto per la pesatura, in seguito a tale operazione il pesce deve essere immediatamente liberato.
11. E' vietato l'uso di ecoscandagli, sonar ed ogni altro mezzo di ricerca elettronica per l'individuazione del pesce.
12. E' vietato l'esercizio della pesca dai ponti a transito veicolare.

Art. 5 Prelievo

Il prelievo nelle acque ricadenti nel territorio del Parco è consentita nei modi e nei termini di quanto riportati dal "Piano Ittico Regionale" approvato con D.C.R. n. 813 dell'11 maggio 2004.

Art. 6 Esercizio della pesca in Area Parco

Per esercitare la pesca nelle acque ricadenti nel territorio del Parco è necessario possedere ed avere al seguito i seguenti documenti:

- licenza di pesca in corso di validità;
- autorizzazione rilasciata dal Parco Nazionale dell'Appennino Lucano Val d'Agri Lagonegrese ai sensi dell'art. 2 della presente direttiva.

L'autorizzazione è rilasciata previo pagamento dei diritti stabiliti all'art. 9 della presente direttiva.

Art. 7 Ripopolamenti e immissioni

1. È vietato operare ripopolamenti sia nelle acque fluviali che in quelle lacustri all'interno del territorio del Parco senza autorizzazione preventiva dell'Ente Parco, che sarà rilasciata d'intesa con Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).
2. È consentita l'immissione di specie ittiche autoctone in occasione di gare sportive, le specie da immettere devono essere accompagnate da adeguata certificazione sanitaria rilasciata dalle autorità competenti, la suddette certificazione sarà rilasciata a richiesta degli operatori del Corpo Forestale dello Stato o di operatori appositamente delegati da questo Ente.
- 3.

Art. 8 Norme di protezione e salvaguardia generali

È vietato negli ambienti acquatici del Parco qualsiasi tipo di manomissione del fondo e dell'alveo.

Art. 9 Diritti di pesca

1. Il rilascio dei permessi di pesca avverrà a fronte del pagamento di una quota secondo le modalità di seguito indicate.
2. Pescatori residenti nei comuni della Regione Basilicata:
 - permesso stagionale per l'esercizio della pesca nelle acque ricadenti nel Parco € 20,00;
3. Pescatori non residenti nei comuni della Regione Basilicata:
 - permesso giornaliero per la pesca nelle acque del Parco € 10,00;



- permesso per tre giorni per la pesca nelle acque del Parco € 20,00;
 - permesso stagionale per la pesca nelle acque del Parco € 70,00.
4. Associazioni ittiche sportive:
- Il permesso per la realizzazione di manifestazione sportive, € 3,00 a partecipante.

Art. 10 **Norme generali**

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente direttiva, sono richiamate le disposizioni vigenti in materia precedentemente emanate dall'Ente Parco ai sensi delle proprie leggi istitutive e nelle normative nazionale e regionali vigenti in materia di pesca nelle acque dolci.

Art. 11 **Norma di rinvio**

La presente direttiva cessa l'efficacia con l'adozione, da parte del Consiglio Direttivo, del Regolamento del Parco.

Art. 12 **Entrata in vigore**

1. Le presenti disposizioni si applicano ai procedimenti successivi all'emanazione del presente atto.
2. Dalla data di entrata in vigore delle presenti norme sono abrogate le "Prime indicazioni in materia di pesca nelle acque del Parco Nazionale dell'Appennino Lucano Val d'Agri Lagonegrese" approvate con Delibera Presidenziale n. 15/2014, rettificata con Delibera Presidenziale n. 15/2014, e ratificate con Delibera del C.D. n. 7/2015, e tutte le disposizioni regolamentari interne dell'Amministrazione che risultino con loro incompatibili.
3. Il presente disciplinare entra in vigore il giorno della sua pubblicazione all'albo pretorio dell'Ente Parco.